



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.480/T/16.26 del 09 febbraio 2016

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna
e di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: LA STORIA SIAMO NOI...

Cari Colleghe e Colleghi,

negli ultimi giorni, dopo anni di sopore, qualcuno, quando oramai *"i buoi sono fuggiti dalla stalla"* si è ricordato della questione della *spending review* della dirigenza penitenziaria.

Con un po' troppo ritardo, però, perché mentre Morfeo stringeva tra le sue spirali la bella addormentata nel bosco il Si.Di.Pe. faceva presentare ordini del giorno e interrogazioni parlamentari e portava il Governo dell'epoca (era il lontano 2012) ad accettare che il sistema penitenziario fa parte del più ampio sistema della sicurezza pubblica e il Dipartimento della Funzione Pubblica ad affermare che le strutture penitenziarie sono presidi di sicurezza e, come tali, sono sottratte alla *spending review* cui al D.L. 92/2012 (altra cosa è la chiusura - formula che riteniamo corretta- di strutture di piccolissime dimensioni o l'accorpamento di strutture che, se rimanessero autonome, sarebbero antieconomiche).

Ma, attenzione, leggi dello Stato ancora precedenti al D.L. 92/2012 avevano già stabilito tagli sotto lo sguardo altrettanto soporoso dell'Amministrazione.

Nel frattempo, tra interventi sulla politica, interrogazioni, studi e osservazioni il Si.Di.Pe. otteneva un contenimento della *spending review* e l'accoglimento di importanti proprie osservazioni al d.P.C.M. contenente il *Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia*, specificamente per la parte relativa al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al neonato Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, quantomeno in una visione di riduzione del danno, mantenendo la propria contrarietà sulla strategia complessiva di una volontà politica, per quanto supportata da coloro che avrebbero pure dovuto difendere le posizioni di una idea globale di esecuzione penale che sottraeva ai "penitenziaristi" di professione l'esecuzione penale esterna (prova ne sia il paradosso che oggi i direttori penitenziari svolgono anche la funzione, nelle sedi vacanti, di direttori degli U.E.P.E.).

Il 29 giugno 2015 il dPCM veniva pubblicato con il n.84/2015, entrava in vigore il 14 luglio e il SiDiPe cominciava a lavorare per incidere sulla sua declinazione con articolate osservazioni, chiamando a raduno iscritti (e non) in un'operazione di consultazione generale, che si concludeva nella grande assemblea generale del 15 luglio, tenutasi a Roma, presso il D.A.P..

Nel frattempo, qualcun altro rimaneva nel suo sopore, riposando sotto l'ombrellone, carezzato, probabilmente, dalla brezza marina estiva.

Proprio nell'imminenza del periodo estivo, però, il Si.Di.Pe. otteneva un altro storico risultato: l'esclusione dei dirigenti penitenziari dal ruolo unico della dirigenza dello Stato, fortemente e pervicacemente voluto dal Governo Renzi e dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Che si sia trattato di un successo targato Si.Di.Pe. ne sono prova il testo dell'audizione Di questo Segretario Nazionale presso la 1^a Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati svoltasi in

1

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

data 03 giugno 2015 e l'assordante silenzio – se non il parere favorevole all'accorpamento nel costituendo ruolo unico - degli altri sindacati rappresentativi (e non...) della nostra categoria.

Terminata l'estate, la ripresa del lavoro è difficile e il Natale è alle porte così, mentre la formica Si.Di.Pe. continuava a lavorare, la cicala riposava.

Ma il Natale, si sa, arriva presto e con il Natale anche l'annunciato regalo dello Schema di decreto ministeriale relativo al DAP, inviato alle OO.SS. la vigilia della Santa ricorrenza.

La formica continuava a lavorare. Studiava lo schema, rinunciando al panettone ed alla briscola natalizi e presentava per tempo al Gabinetto del Ministro, come omaggio all'Epifania, le proprie articolate ed argomentate - tecnicamente e giuridicamente - osservazioni e le proprie proposte.

Ma si sa, lo studio e il ragionamento costano impegno e sacrificio, mentre il sarcasmo ed il dileggio divertono e, forse, rendono simpatici agli spettatori, ragione per la quale le cicale di turno hanno preferito chi il *cabaret*, chi le questioni pregiudiziali, chi le battute sarcastiche, chi il silenzio che, notoriamente, vale più della risposta. In vero non si è ancora capito in base a qual norma il sindacato possa porre un "veto" giuridicamente rilevante ad un atto di alta amministrazione del Governo.

E mentre la formica Si.Di.Pe. continuava a lavorare e seguire l'iter del D.M. per ottenerne un miglioramento, tutto intorno si levava un brusio mediatico, che prelude ad un fantomatico stato di agitazione o addirittura di sciopero, mentre gente che non si è mai impegnata a favore della categoria si riempie la bocca della necessità di maggiore equità, di giustizia e trasparenza nella distribuzione degli incarichi, propugnando la cacciata dei colleghi del D.A.P., scelleratamente favorendo così l'avvento di magistrati che vanno a prendersi i posti di funzione che dovrebbero per legge essere riservati alla dirigenza penitenziaria, e proponendo dimissioni di massa dal proprio incarico. A questo proposito, sia detto per inciso, che solo la voce del Si.Di.Pe. si è levata a difesa dei posti di funzione scippati ai dirigenti penitenziari.

Nel contempo proprio quelli che contribuiscono ad agitare la piazza cercano spazio in commissioni, consulenze e collaborazioni proprio presso il tanto vituperato Dipartimento, naturalmente in regime di missione (magari forfettaria?) confidando, forse, di riuscire a farsi spazio per occupare il posto di qualche altro collega che potrebbe essere posto "in liquidazione".

D'altronde, i momenti di cambiamento, sono quelli più favorevoli per salire sul primo carro utile...

A proposito dei criteri per il conferimento degli incarichi, sia quelli ordinari sia quelli "superiori", ci verrebbe da chiedere dove erano gli attuali "*laudatores temporis acti*" quando il Si.Di.Pe. diligentemente e a ragione smontava pezzo a pezzo i criteri individuati da qualche Solone ministeriale ed inseriti in D.M. o P.D.G. la cui applicazione o è stata sin qui disattesa dalla stessa Amministrazione (vedi incarichi ordinari) o più volte censurata dalla Magistratura amministrativa nei numerosi contenzioni attivati dai colleghi.

Analogo ragionamento potremmo fare per quel che concerne il Provvedimento sulle procedure valutazione dei dirigenti penitenziari, al quale pure il Si.Di.Pe. aveva fatto "*le pulci*", censurandone l'intemperatività, l'illegittimità e la sostanziale inutilità, ottenendo come risultato la sospensione "*more temporis*" con "*motu proprio*" da parte della stessa Amministrazione che lo aveva fortemente propugnato e voluto.

Forse era necessario per piazzare qualcun altro come membro della relativa Commissione solertemente nominata e sin qui inattiva e per far acquisire titoli e punteggi non nella frontiera dei posti di prima linea – dovunque essi siano, negli Istituti, negli U.E.P.E. nei P.R.A.P. e nel D.A.P.-, ma in posti di comodo.

Intanto, sempre la formica Si.Di.Pe. continuava a lavorare e riceveva assicurazione che le sue osservazioni allo schema di D.M. erano state inviate dal Gabinetto del Ministro della Giustizia all'Ufficio



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Legislativo del Dicastero stesso e che qualcuno molto importante ha detto che meritano di essere valutate con grande attenzione.

Ma, si sa, il logorio della vita moderna e il suo traffico distraggono dalle cose importanti che procedono sotto voce e sotto traccia, così dopo aver riempito i *blog* e le caselle e-mail preannunciando scioperi epocali della categoria - mai di fatto e di diritto proclamati - e dimissioni di massa - mai da nessuno effettivamente formulate - si va sui giornali e, magari, perché no qualcuno penserà di andare anche in televisione, a dire quello che, semmai, il Si.Di.Pe. ha già detto e fatto dire nelle aule parlamentari interrottamente negli anni oramai trascorsi, a partire dal 2012, e cioè che si sta attuando la *spending review* e che è necessario tutelare la categoria nelle sedi e con i modi più opportuni e soprattutto efficaci.

C'è da chiedersi, al di là di qualunque considerazione di merito circa l'evidente tardività della scoperta, come si possa ragionevolmente pensare di bloccare un processo rivolto a ridimensionare tutti gli apparati dello Stato e delle loro corrispondenti dirigenze, un processo iniziato tanto tempo fa e di cui lo schema di D.M. di cui si discetta è mero atto conclusivo ed attuativo di disposizioni di legge che vanno poste in capo a molti e diversi governi.

A questo proposito non va dimenticato che è un altro successo del Si.Di.Pe. il fatto che il Ministro della giustizia abbia voluto sottoporre alla preventiva informativa ai sindacati lo schema di D.M. applicativo del d.P.C.M. di riordino dell'Amministrazione della giustizia.

Ma c'è da chiedersi, anche, se non sarebbe meglio concentrare le proprie forze per cercare di interloquire con chi, politicamente, ha la responsabilità e la titolarità del processo e non disperdere le forze nei bracci di ferro con chi - il Si.Di.Pe. - a torto viene subdolamente indicato da qualcuno come il nemico da combattere e non come un interlocutore da tener presente, visto che legittimamente rappresenta la maggioranza dei dirigenti penitenziari.

Ma, è evidente, il canto libero è più semplice dello studio e dell'impegno quotidiani e continui a favore di tutta la categoria.

Così ecco un bel canto *rock* di contestazione, che parla alla pancia, alle insoddisfazioni professionali, concentrandole sull'assenza di un contratto di categoria, che come tutti sanno è questione altra, legata a fattori che andrebbero, invece, affrontati costruttivamente attraverso un lavoro preparatorio, che deve essere rivolto a trovare la partite di bilancio nella prossima legge di stabilità (quella 2016 è stata oramai approvata e nulla prevede); mentre, forse, forse sarebbe il caso di concentrare gli sforzi e di smorzare i toni, tanto per evitare che venga stipulato un contratto a costo zero che, attraverso un "*frullato*" delle risorse finanziarie relative al lavoro straordinario, dia alla dirigenza penitenziaria un contratto economicamente vuoto, contenente solo norme di dovere senza effettivi miglioramenti economici, facendole perdere, nel contempo, tutti gli istituti giuridici e, dunque, tutti i vantaggi del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti della polizia di Stato con funzioni di polizia e che, forse, è bene ricordare:

- gli scatti economici biennali;
- gli adeguamenti stipendiali previsti sulla base dei DD.PP.CC.MM. e concernenti "*L'adeguamento annuale della retribuzione delle categorie di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze Armate*"¹;
- il conferimento del trattamento economico del dirigente superiore della polizia di Stato al compimento del 23° e del 25° anno di anzianità nella carriera;
- la maturazione del congedo ordinario² in misura pari a 37 giorni con il compimento dei 15 anni di servizio e 45 giorni con il compimento dei 25 anni di servizio;

¹ Art.24 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*".



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

- i 45 giorni di congedo straordinario³;
- il trattamento pensionistico del comparto sicurezza, ovvero sia del riconoscimento di un anno di abbuono, ai fini della maturazione del diritto a pensione, per ogni cinque anni di servizio effettivo prestato, per un massimo di cinque⁴;
- l'*una tantum*⁵;
- i sei scatti per il pensionamento⁶.

Non è il caso, quindi, di abbassare la voce sull'argomento e di cercare di parlare con i nostri interlocutori politici e amministrativi?

Un uccellino ci ha detto – e la fonte è di quelle di solito ben informate ed assolutamente credibile – che qualcuno al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e al Ministero dell'economia e delle Finanze potrebbe essere in attesa che qualcuno insista ancora per la stipula del primo contratto della dirigenza penitenziaria per suddividere i soldi, che attualmente ciascuno già percepisce, semplicemente tra trattamento economico fondamentale, indennità di posizione ed indennità di risultato.

Speriamo che la nostra sia una fonte inattendibile e che siano voci stonate, ma come si dice *certe volte a pensare male si indovina...*

² Art. 14 del D.P.R.31 luglio 1995, n. 395 "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)"

³ I riferimenti normativi sono l'art. 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) nonché l'art. 15 del D.P.R. 31/07/95 nr. 395 contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria del 1994).

⁴ Art.5, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"

⁵ ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74.

gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) assegno di funzione (*emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito*);
- b) trattamento economico superiori correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (*trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito*);
- c) incrementi stipendiali parametrati non connessi a promozione¹ (*trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo .10 anni di servizio nella qualifica*);
- d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (*indennità operativa corrisposta al perno¹1nle quando matura una dete¹7ninata anzianità di servizio nella qualifica,es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio*);
- e) progressioni di carriera comunque denominate (*incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio*). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece esclusi dagli assegni *una tantum*, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) classi e scatti di stipendio (*incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale*);
- g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni 1mno dall'ISTAT*).

⁶ Ex art.4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego" a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Ci chiediamo, infine: siamo ancora così ingenui da pensare che una semplice telefonata - non si badi bene una nota ufficiale - costituisca un'inversione di tendenza da parte di una controparte sin qui sorda alle giuste rivendicazioni della nostra categoria?

Se così fosse il SiDiPe dovrebbe fare un comunicato ogni cinque minuti, mentre si limita a scrivere e divulgare notizie solo in presenza di riscontri concreti e di documenti ufficiali.

Ebbene, giudicheremo dai fatti e soprattutto dai risultati concreti ottenuti da chiunque a favore dei colleghi, pronti anche noi del Si.Di.Pe. a dare a Cesare quel che è di Cesare ed a riconoscere i meriti di chi otterrà – se otterrà – effettivi benefici giuridici o economici per la categoria che rappresentiamo.

Per intanto i risultati sin qui ottenuti sono targati Si.Di.Pe. che della dirigenza penitenziaria ha scritto e continua a scrivere la storia.

Ne ricordiamo solo alcuni:

- il riconoscimento della dirigenza⁷. Occorrerebbe ricordare che lo stipendio di un direttore prima della legge 154/2015 era di 1.600.000 lire!;
- l'inserimento nel D.Lgs. n.63/2006 dell'applicazione alla dirigenza penitenziaria delle norme che consentono il trasferimento del coniuge⁸;
- l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato prevista dalla cd "legge Madia"⁹,
- la soppressione dell'articolo che prevedeva il risarcimento del detenuto a fronte dell'inottemperanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria ai provvedimenti di accoglimento dei reclami giurisdizionali¹⁰ (che si sarebbe "scaricato" sui direttori,
- la revoca dell'ordine di servizio del direttore dell'Ufficio Contenzioso del D.A.P.¹¹ che prevedeva la denuncia automatica alle Procure regionali della Corte dei Conti dei provvedimenti di condanna dell'Amministrazione a causa del sovraffollamento ex art.35 ter O.P.
- ...oltre il riconoscimento di tutte le prerogative dei dirigenti della polizia di Stato con funzioni di polizia, già sopra ricordate.

Ad maiora e buon lavoro a tutti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI**

⁷ Legge 27 luglio 2005 n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" e del relativo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

⁸ ex art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni ed agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86

⁹ Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

¹⁰ art.35 bis "Reclamo giurisdizionale" comma 6, lett.c) che era stato introdotto dall'art.3, comma 6, lett. b del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 10.

¹¹ Ordine di Servizio dell'Ufficio Contenzioso del DAP n.160 del 18 gennaio 2015 (Cfr. nota Si.Di.Pe. Prot. n.440/T/15.155 del 29.11.2015 E NOTA Si.Di.Pe. Prot. n.451/T/15.165 del 19 dicembre 2015 <<Denunce alle Procure Regionali della Corte dei Conti per presunto danno erariale discendente da soccombenza dell'Amministrazione penitenziaria a causa del sovraffollamento.-DOPO L'INTERVENTO DEL SI.DI.PE. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DISPONE CHE L'UFFICIO DEL CONTENZIOSO NON DENUNCI I DIRETTORI.>>